



# **IL CONCORDATO PREVENTIVO**

A CURA  
DELL'OSSERVATORIO FISCALE E DEL LAVORO  
DI UNIONCED ED UNIONLAVORO

**Gianfranco Costa**



## Indice

Contribuenti ammessi .....	3
Contribuenti esclusi.....	4
Esercizio di più attività .....	6
Periodo di applicazione .....	6
Comunicazione di adesione .....	7
Società e soci, impresa familiare e trasparenza fiscale .....	8
Situazioni particolari.....	11
Ricavi o compensi di riferimento.....	12
Rapporto condoni - concordato preventivo .....	15
Ricavi o compensi minimi .....	16
Adeguamenti in dichiarazione .....	17
Reddito di riferimento.....	18
Reddito minimo.....	19
Benefici del Concordato Preventivo .....	21
Contribuenti penalizzati.....	25
Decadenza dal concordato .....	26
Adeguamento ai parametri e studi di settore per il 2001 .....	27
Concordato preventivo e perdite fiscali .....	28
Concordato preventivo e le altre imposte .....	29
Calcoli per il Concordato preventivo .....	29

N.B.: Le parti della presente dispensa riportate in colore rosso corrispondono alle novità introdotte dalla circolare n. 5/E/2004



## Premessa

L'art. 33 del DI 30.09.2003 n. 269, convertito dalla L. 326/03, introduce il "concordato preventivo" nel quadro normativo fiscale e dà alle imprese e ai professionisti la possibilità di quantificare i ricavi e il reddito d'impresa o di lavoro autonomo minimi da dichiarare per gli anni oggetto di concordato oltre alla previsione di aliquote ridotte per gli incrementi di reddito rispetto al periodo incorso al 1° gennaio 2001. La L. 350/03 – legge finanziaria per il 2004 – ha introdotto alcune modifiche all'originario art. 33 al fine di rendere più appetibile tale istituto al contribuente. Restano comunque una serie di dubbi sulla convenienza all'adesione, fatta salva la situazione di un reddito 2001 negativo.

## Contribuenti ammessi

Sono ammessi al concordato preventivo i contribuenti che esercitano una attività d'impresa o di lavoro autonomo. È indifferente che l'attività sia esercitata in forma di impresa individuale o societaria; infatti possono aderire al concordato preventivo anche le società di persone e di capitali. **La circolare n. 5/2004 ha evidenziato i seguenti soggetti:**

- esercenti arti e professioni;
- imprenditori individuali;
- imprese familiari;
- società semplici con attività di lavoro autonomo;
- associazioni fra artisti e professionisti;
- società in nome collettivo ed in accomandita semplice;
- società per azioni ed a responsabilità limitata;
- cooperative;
- enti commerciali;
- enti non commerciali per la parte di attività commerciale esercitata.

**Una importante precisazione viene fatta per le società a responsabilità limitata che hanno optato per la tassazione in regime di trasparenza: anche questi soggetti sono ammessi al concordato. Vedranno assoggettati i maggiori redditi rispetto al 2001 all'aliquota del 33%**



per il 2003 e nel 2004 potranno godere anche del beneficio della tassazione al 23%.

Un aspetto molto importante è stato introdotto dalla circolare n. 5 del 4.2.04. Infatti la stessa precisa che per poter rientrare nel concordato preventivo il contribuente deve avere una continuità nell'attività esercitata. Ciò significa che il soggetto per gli anni 2003 e 2004 dovrà esercitare una attività rientrante nel medesimo studio di settore. Qualora invece il soggetto, per esempio, nell'anno 2004 cambiasse totalmente la propria attività, decadrebbe per tale periodo dai benefici del concordato. Le modifiche apportate dal 1.1.2004 alle tabelle Atecofin, con raggruppamenti o scissioni delle attività stesse non comporta una esclusione dal concordato preventivo.

Così pure l'attività svolta in più punti non impedisce l'adesione anche qualora venissero aperti ulteriori punti vendita.

Nella fattispecie in cui il contribuente, per l'anno 2001 avesse avuto la durata dell'esercizio superiore a 12 mesi, dovrà ragguagliare ad anno:

- i ricavi o compensi per verificare il limite dimensionale di €5.164.569;
- i ricavi e compensi ed il reddito, su cui applicare le percentuali di aggiornamento degli stessi per definire i minimali per il 2003.

Non è causa di esclusione la mancanza di applicazione degli studi di settore o dei parametri, anche a seguito di esclusione o di non applicabilità.

In buona sostanza è necessario vi sia omogeneità fra l'attività svolta nel 2001 e quella svolta nel 2003 e 2004.

Vi sono delle categorie di contribuenti che non possono aderire al concordato preventivo. Per la loro individuazione si rinvia al paragrafo "contribuenti esclusi".

## **Contribuenti esclusi**

Sono esclusi dalla possibilità di accedere al concordato preventivo i seguenti soggetti:

- chi ha dichiarato ricavi nel 2001 superiori a € 5.164.569. Tale dato deve essere desunto dal contenuto della dichiarazione originaria. La circolare n. 5 ha precisato che per determinare i ricavi o compensi di riferimento dell'anno 2001 non si dovranno prendere in considerazione:
  - gli eventuali adeguamenti alle risultanze degli studi o dei parametri;



- gli accertamenti;
- l'adesione a sanatorie della L. 289/02.

Fra i ricavi non vanno compresi i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni in società di capitali ed enti commerciali sia residenti che non residenti, ricompresi nell'art. 87, lett. a, b e d, che non siano iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie e non siano altresì oggetto dell'attività. Ne consegue che non importa quale sia il volume dei ricavi nel 2003 e nel 2004. Pertanto per tali annualità possono aderire al concordato anche quei soggetti ai quali non risultano applicabili gli studi di settore, in quanto superato il limite dei ricavi e compensi.

- che hanno iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2000. **E' necessario allora stabilire in quale momento si intende iniziata una attività. La circolare n. 5 precisa che per individuare tale momento dovremo fare riferimento alla circolare n. 90 del 17.10.01 ed alla risoluzione n. 93/E del 20.3.2002 in tema di Tremonti-bis. Infatti fu stabilito che i soggetti che non necessitano di atto costitutivo, si dovrà fare riferimento alla data di inizio attività indicata sul modello. Gli altri soggetti dovranno prendere a riferimento la data di stipula notarile del contratto.**
- che hanno fruito dei regimi forfetari nei periodi d'imposta 2001 e 2003, e precisamente:
  - contribuenti minimi di cui all'art. 3 commi da 171 a 183 della L. 662/96 (volume d'affari del periodo precedente non superiore a €10.329,14)
  - esercenti attività di agriturismo di cui all'art. 5 della L. 413/91 e della L. 730/85 (che disciplina tale attività);
  - allevamento di animali individuati nell'art. 56, comma 5, oltre il limite dell'art. 32, comma 2, lett. b) del nuovo Tuir;
  - associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 1 della L. 388/2000 che hanno determinato il reddito commerciale in maniera forfettaria.
- Nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all'art. 13 della L. 388/2000 in quanto potevano beneficiare di tale regime se iniziavano una attività dal 1.1.2001. Al contrario i soggetti marginali di cui all'art. 14 della medesima L. 388/2000 possono beneficiare del concordato in quanto potevano essere già attivi al 31.12.2000.



- I soggetti che non assumono formale impegno a soddisfare i ricavi e compensi ed i redditi minimi stabiliti dal concordato preventivo.
- Contribuenti con esercizio non coincidente con l'anno solare qualora qualora alla data di invio della comunicazione sia scaduto il termine per l'invio della dichiarazione annuale del primo periodo o sia già concluso anche il secondo periodo (per esempio una società con periodo d'imposta 1° marzo – 28 febbraio).
- Contribuenti che hanno ommesso di dichiarare il reddito d'impresa o di lavoro autonomo per il 2001, in quanto mancano i riferimenti per il calcolo dei minimi per il 2003.

## Esercizio di più attività

Nella fattispecie in cui il contribuente esercitasse sia attività d'impresa che di lavoro autonomo, potrà aderire indistintamente per ciascuna di esse o per entrambe. Vale a dire che il contribuente potrà esercitare l'opzione per l'attività di lavoro autonomo e lasciare invece alla tassazione ordinaria quella d'impresa. Qualora invece per entrambe abbia la convenienza, comunicherà per entrambe l'adesione. Ovviamente saranno due comunicazioni distinte.

## Periodo di applicazione

L'articolo 6 della legge 289/2002, la finanziaria per il 2003, aveva introdotto la previsione di un concordato preventivo triennale con il quale il contribuente stilava un accordo di non belligeranza fiscale con l'Agenzia delle Entrate in presenza di determinate condizioni che sarebbero dovute essere contenute in un apposito provvedimento. Anche la legge delega per la riforma fiscale, la legge n. 80/2003 ne aveva a sua volta previsto, all'art. 3, la sua introduzione. Con il d.l. 269/2003, convertito dalla L. 326/2003, vediamo normatizzate, all'art. 33, le regole di funzionamento del concordato, stabilendo altresì che anziché essere di durata triennale avrebbe avuto una durata biennale ed una caratteristica sperimentale. Successivamente la legge finanziaria per il 2004, la n. 350/2003, all'art. 2, comma 10, ha introdotto importanti modifiche all'appena partorito strumento.

L'attuale formulazione prevede la durata biennale a partire dal periodo in corso al 1°



gennaio 2003 e per il periodo successivo.

## Comunicazione di adesione

La comunicazione di adesione al concordato deve essere presentata in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 16.03.2004. Tale adempimento può essere esperito:

1. direttamente dal contribuente se in possesso dell'abilitazione presso l'Agenzia delle Entrate;
2. tramite una società del gruppo nel caso in cui il contribuente faccia parte di un gruppo societario. Sono considerate appartenenti ad un gruppo societario sia le società controllanti che le società controllate. Va anche precisato che sono considerate società controllate le società per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata dove le azioni o le quote sono possedute, direttamente o indirettamente, dalla controllante per una percentuale superiore al 50% del capitale sociale;
3. tramite gli intermediari abilitati previsti dall'art. 3, comma 3, del d.p.r. 322/98; si tratta dei professionisti, delle associazioni di categoria, dei C.A.F., e dei soggetti che esercitano abitualmente l'attività di consulenza;
4. tramite l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

Nella spedizione è possibile utilizzare il servizio telematico di Entratel per i soggetti abilitati o il servizio telematico di internet per gli altri soggetti.

Corre l'obbligo di precisare anche che, come per le dichiarazioni dei redditi, la comunicazione si intende inviata quanto è ricevuta dall'Agenzia delle Entrate, la quale invierà apposita comunicazione al soggetto che ha spedito la comunicazione.

Nella fattispecie di utilizzo di intermediari abilitati, questi sono tenuti a rilasciare al contribuente copia della comunicazione nella quale viene espresso e sottoscritto dall'intermediario l'impegno a trasmettere la comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Si ricorda inoltre che anche per questa trasmissione dovrà essere precisato sul modello se la stessa è stata compilata dal contribuente o dall'intermediario.

L'Agenzia delle Entrate **ha reso** disponibile il prodotto informatico "Concordato preventivo 2004" da utilizzare per la comunicazione dell'adesione.



## Società e soci, impresa familiare e trasparenza fiscale

Le istruzioni al modello di adesione al concordato stabiliscono che la società, per aderire alla definizione del reddito in maniera concordataria, deve indicare il codice fiscale dei soci nel caso di società di persone, esistenti al 31.12.2001. Sembra quasi ci sia un errore quando fa riferimento al 2001, in quanto essendo il concordato applicabile al periodo 2003 e 2004 l'elenco dei soci al 2001 non ha influenza per gli anni del concordato. In realtà i soci del 2001 sono interessati nel caso la società non fosse congrua. Infatti in tal caso per poter aderire al concordato la società e conseguentemente anche i soci, secondo il principio di trasparenza, deve sanare la propria posizione per il 2001 adeguandosi ai ricavi puntuali di tale anno, o come vedremo in seguito aderendo ad una delle fattispecie di condono per il 2002.

In sede di sottoscrizione il legale rappresentante deve attestare di essere in possesso dell'assenso alla sottoscrizione del concordato preventivo da parte dei soci o degli associati e che gli stessi hanno provveduto al versamento delle imposte a seguito di adeguamento del 2001. La sottoscrizione inoltre attesta che anche la società è in regola con i versamenti delle imposte attinenti l'adeguamento del medesimo periodo.

Ma vediamo nel dettaglio, alla luce delle precisazioni apportate dalla circolare n. 5/2004, le situazioni che si manifestano nelle varie tipologie di condoni, con particolare riferimento ai rapporti società-soci, nella fattispecie di non congruità per l'anno 2001:

**concordato (art. 7 – L. 289/02)**: in presenza di tale sanatoria effettuata dalla società vi è la realizzazione della congruità in capo alla stessa. Essa potrà quindi, senza alcun onere aggiunto, aderire al concordato preventivo. Il condono può anche essere presentato entro i nuovi termini del 16.3.04. Per quanto riguarda i soci è ininfluente la loro adesione spontanea in quanto le regole dettate dall'art. 7 della L. 289/02 stabiliva che, qualora gli stessi non avessero aderito spontaneamente, l'Amministrazione avrebbe recuperato le maggiori imposte tramite un accertamento parziale.

**Integrativa semplice (art. 8 – L. 289/02)**: la situazione è la medesima del concordato, in quanto per definizione dell'art. 8 citato, i soci sono tenuti ad integrare le proprie dichiarazioni originarie. In caso contrario è l'Amministrazione finanziaria ad emettere un accertamento parziale per il recupero delle imposte corrispondenti alla sanatoria.

**Condono tombale (art. 9 – L. 289/02)**: l'adesione al condono tombale rende congrua la



società ai fini IVA. Per quanto riguarda le imposte dirette è necessario che anche i soci abbiano aderito al tombale per il 2001. In tal modo diviene completamente congrua la società e conseguentemente apre la porta all'adesione al concordato preventivo.

Qualora società e soci decidessero di non aderire alle sanatorie della L. 289/02 per l'annualità 2001 o per quella del 2002, potranno adeguare la posizione sia della società che dei soci tramite:

- il versamento dell'IVA sui maggiori ricavi necessari per raggiungere la congruità, da parte della società;
- versamento delle imposte dirette e delle addizionali da parte dei soci esistenti al 31.12.2001, calcolate sulla quota di maggior reddito ad essi imputabili a seguito di adeguamento della società. Sarà conseguentemente riliquidata la dichiarazione del socio.

Anche le società potranno aderire ad una delle sanatorie dell'art. 7 o 9 della L. 289/02 per l'anno 2002, in sostituzione dell'adeguamento dell'anno 2001. Ciò significa che anziché adeguare la società per l'anno 2001 come sopra descritto, i soci potranno aderire al concordato o al tombale per il 2002 con le regole sopra descritte. L'adesione al tombale dovrà essere valutata attentamente in rapporto al comportamento adottato dalla società per le altre annualità dal 1997 al 2001. Vale a dire che qualora il contribuente abbia presentato una integrativa semplice o un concordato per una o tutte le menzionate annualità non potrà presentare un tombale per il 2002, ma dovrà aderire al concordato (art. 7). Anche in questo caso, in presenza di un concordato della società per il 2002, è ininfluenza il fatto che i soci vi aderiscano in quanto agli stessi giungerà un accertamento parziale ai sensi dell'art. 41/bis del Dpr 600/73.

La società dovrà, per gli anni 2003 e 2004, comunicare ai soci la parte di reddito da assoggettare a tassazione ordinaria e quella che beneficerà delle aliquote ridotte.

La posizione della società rimarrà sempre staccata da quella del socio. Sarà la società a confrontare il reddito del 2001 con quello del 2003 e 2004 ed a comunicare ai soci la parte agevolata da quella non agevolata.

Il socio, a sua volta, dovrà stabilire se l'aliquota da applicare è quella del 23 o del 33%. Per fare ciò si dovrà guardare al reddito assoggettato a tassazione ordinaria per il 2003 che spetta al singolo socio. Se questa quota di reddito è inferiore a 100.000 euro l'aliquota



applicabile sarà pari al 23%, in caso contrario si applicherà su tutto il reddito agevolato l'aliquota del 33%. In presenza di più partecipazioni o di altri redditi d'impresa, tale raffronto dovrà considerarli.

Altra situazione riguarda le Srl a ristretta base partecipativa (massimo 10 soci persone fisiche o 20 se cooperative che scelgono le regole della srl), nel caso decidano di applicare il regime della trasparenza fiscale. Dal 1° gennaio 2004 infatti a tali società è data la facoltà di applicare il principio della trasparenza nella tassazione del pari delle società di persone. L'opzione è vincolante per un triennio. Conseguentemente il reddito prodotto dalla società seguirà le regole previste dall'art. 5 del Tuir e verrà trasferito ai soci, anche se da questi non percepito, e tassato in capo agli stessi. La convenienza è stata limitata dalla circolare n. 5/2004 in quanto ha stabilito che comunque andrà fatto riferimento al reddito 2001 e soltanto l'eccedenza rispetto a tale entità sarà da assoggettare alle aliquote agevolate del 23 o del 33%.

Contrariamente a quanto si presumeva anche l'impresa familiare può aderire al concordato preventivo. La circolare sopra menzionata spiega le regole da applicare che sono, in buona sostanza, le medesime delle società di persone. In presenza di non congruità il titolare dell'impresa sarà tenuto a versare l'IVA. Le imposte sui redditi e le relative addizionali saranno dovute sia dal titolare che dai collaboratori sulla base delle ripartizioni dichiarate nel modello Unico 2002. il calcolo del reddito soggetto a tassazione agevolata e quello a tassazione ordinaria avviene nella stessa maniera delle società di persone. In caso di decadenza dal concordato l'accertamento parziale sarà emesso esclusivamente in capo al titolare dell'impresa familiare. È stato poi chiarito che è ininfluenza che la ditta individuale nel 2001 sia diventata impresa familiare nel 2003 o nel 2004. Così pure risulta ininfluenza il caso contrario.

Anche la fattispecie dell'impresa coniugale viene sviluppata nella circolare 5/2004, con le seguenti specifiche:

- **impresa coniugale costituita post matrimonio**: viene gestita del pari della società di persone, in virtù del fatto che i redditi vengono dichiarati nel modello Unico SP;
- **impresa costituita prima del matrimonio**: funziona con le stesse regole dell'impresa familiare.



## Situazioni particolari

Vediamo ora alcune fattispecie particolari:

- **Successioni in azienda**: l'erede subentrando nell'universalità dei rapporti giuridici del de cuius non fa venir meno la continuità richiesta dal concordato preventivo. Ciò nonostante il Ministero evidenzia delle situazioni particolari:
  - **Decesso avvenuto nel 2001**: gli eredi possono aderire al concordato preventivo, ma dovranno sommare le risultanze parziali del bilancio ante morte e post morte, in maniera che i valori su cui calcolare i minimali del 2003 considerino l'intera annualità 2001. Operando una causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore per tale annualità non sarà necessario alcun tipo di adeguamento.
  - **Decesso avvenuto nel 2002**: nessuna prescrizione particolare in quanto gli eredi potranno aderire al concordato preventivo per il 2003 e il 2004.
  - **Decesso avvenuto nel 2003**: non sarà possibile aderire al concordato preventivo per entrambe le annualità.
  - **Decesso avvenuto nel 2004**: sarà possibile aderire al concordato preventivo per l'anno 2003, ma non lo sarà per il 2004, e l'esclusione non comporterà accertamento parziale essendo intervenuto un evento straordinario.
- **Donazione d'azienda**: la donazione d'azienda segue le stesse regole della successione, verificandosi la continuità dei valori, ai sensi dell'art. 58 del nuovo Tuir.
- **Trasformazione**: per quanto riguarda la trasformazione si configurano due situazioni:
  - **Trasformazione di società soggette alla medesima imposta**: in questo caso si è in presenza di continuità perfetta, nel senso che non vi è alcun frazionamento del periodo d'imposta.
  - **Trasformazione eterogenea**: quando cioè vi è una trasformazione che fraziona il periodo d'imposta. Esempio tipico è la trasformazione da società



di persone a società di capitali e viceversa. Si dovranno adottare i seguenti comportamenti:

- **trasformazione avvenuta nel 2001**: la società trasformata potrà aderire al concordato preventivo, ma si dovranno sommare le risultanze parziali del bilancio ante trasformazione e post trasformazione, in maniera che i valori su cui calcolare i minimali del 2003 considerino l'intera annualità 2001. Operando una causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore per tale annualità non sarà necessario alcun tipo di adeguamento.
- **Trasformazione avvenuta nel 2002**: nessuna prescrizione particolare in quanto la società risultante dalla trasformazione potrà aderire al concordato preventivo per il 2003 e il 2004.
- **Trasformazione avvenuta nel 2003**: non sarà possibile aderire al concordato preventivo per entrambe le annualità.
- **Trasformazione avvenuta nel 2004**: sarà possibile aderire al concordato preventivo per l'anno 2003, ma non lo sarà per il 2004, e l'esclusione non comporterà accertamento parziale essendo intervenuto un evento straordinario.
- **Fusione e scissione**: secondo il principio del concordato preventivo di omogeneità e di continuità, i soggetti interessati da operazioni di fusione o scissione nel periodo 2001 - 2004, non possono aderire al concordato preventivo, non esistendo una comparabilità dei valori fra le annualità 2001 e quelle interessate dal concordato.
- **Cessioni d'azienda**: anche in questa fattispecie il soggetto intraprende una attività commerciale a seguito di acquisto d'azienda si trova nella mancanza di continuità ed omogeneità per cui gli risulta precluso il concordato preventivo.

## Ricavi o compensi di riferimento

La rivisitazione fatta dalla legge finanziaria ha modificato il valore di riferimento del periodo d'imposta 2001. Infatti la norma ora stabilisce che i ricavi o compensi ed il reddito su cui calcolare i minimali dichiarativi per l'anno 2003 devono tenere conto:



- di quanto contenuto nella dichiarazione originaria; pertanto si dovrà guardare ai ricavi o compensi esposti ed al reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato nel modello Unico 2002, contenente i valori relativi al 2001.
- di eventuali risultanze da condoni ex legge 289/02. Qualora il contribuente abbia aderito al concordato o all'integrativa semplice di cui rispettivamente agli art. 7 e 8 della L. 289/02, i ricavi o compensi ed i redditi dovranno risentire, in aumento, di tali definizioni. **La circolare 5/2004 ha inoltre stabilito che ai soli fini del concordato preventivo, qualora il contribuente abbia aderito al concordato per il 2001, è da considerare congruo e quindi non dovrà effettuare alcun versamento aggiuntivo per tale anno. I ricavi o compensi ed il reddito da prendere a base per il calcolo dei minimi del 2003 saranno determinati sommando ai risultati da scritture contabili gli importi necessari per arrivare ai ricavi puntuali. Per una trattazione più completa dei rapporti fra concordato e sanatorie della L. 289/02 si rinvia all'apposito paragrafo.**
- di eventuali accertamenti divenuti definitivi anche a seguito di adesione da parte del contribuente; anche in questo caso la base di calcolo data dai valori originari della dichiarazione Unico 2002, dovranno tener conto anche dei maggiori ricavi o compensi e dei maggiori redditi scaturiti da accertamenti divenuti definitivi o da adesioni intervenute fra il contribuente e l'amministrazione finanziaria. **Una importante distinzione è contenuta nella circolare n. 5/2004, dove differenzia la posizione fiscale del contribuente qualora lo stesso sia stato assoggettato ad un accertamento ordinario oppure ad un accertamento parziale (ex. Art. 41/bis Dpr 600/73 e art. 54, c. 5, Dpr 633/72). In presenza di accertamento ordinario il contribuente acquista automaticamente la congruità: in questo caso i valori delle scritture contabili assommati ai valori dell'accertamento saranno la base di calcolo per i minimi del 2003. In presenza di accertamento parziale, invece, sarà sempre necessario, afferma la circolare n. 5/2004, confrontare i valori aggiornati delle scritture contabili ai maggiori redditi e ricavi o compensi scaturiti dall'accertamento, con le risultanze degli studi di settore o parametri per detto anno. In questo caso andrà applicata la regola del maggiore dei due: infatti qualora la sommatoria dei ricavi da scritture con i ricavi da accertamento sia inferiore ai ricavi puntuali da studi**



di settore, sarà necessario prendere in considerazione questi ultimi.

- per quanto riguarda le rettifiche a favore del contribuente di cui al d.p.r. 322/98, devono essere sterilizzate. Tale disposizione offre al contribuente la possibilità di rettificare una dichiarazione dei redditi a suo tempo presentata, qualora si accorga di avere determinato l'imponibile in maniera superiore o in caso di dimenticanza nell'indicazione di oneri deducibili sostenuti. Nel caso sia stata presentata una dichiarazione rettificativa, della stessa non si dovrà tener conto, ai fini dell'individuazione dei ricavi o compensi e del reddito d'impresa o di lavoro autonomo per la determinazione dei minimali per il 2003, e si andranno a considerare esclusivamente i valori della dichiarazione rettificata.

Merita una riflessione alcune precisazioni fatte dalla circola n. 5/2004 circa i ricavi e compensi ed il reddito sia dell'annualità 2001 che dei periodi oggetto di concordato. Infatti troviamo precisato che i ricavi e compensi da prendere in considerazione sono soltanto quelli descritti nell'art. 85 del nuovo Tuir al comma 1 nelle lettere a) e b), e quelli del comma 2. stimo cioè parlando di:

- corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
- il valore normale dei beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Sono conseguentemente esclusi:

- corrispettivi dalla cessione di azione e quote partecipative (lett. c);
- cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni (lett. d);
- corrispettivi da cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa (lett. e);
- indennità risarcitorie di danni per perdita o danneggiamento di beni-merce (lett. f);
- contributi in denaro o il valore normale di quelli in natura spettanti in base a contratto (lett. g);
- contributi spettanti in conto esercizio a norma di legge (lett. h).

la circolare inoltre precisa che non dovranno essere considerate le agevolazioni



temporanee. Ciò significa che il contribuente non potrà tener conto dei benefici del 2001 a seguito della Tremonti-bis e delle riduzioni del reddito per effetto di riporto delle perdite di esercizi precedenti.

Anche per le annualità oggetto di concordato preventivo si dovrà rielaborare il bilancio prendendo in considerazione solo i ricavi o compensi contemplati dalla normativa sul concordato più sopra descritta. Saranno tali ricavi o compensi da confrontare con i minimali concordatari.

Sui ricavi e compensi e sul reddito determinato nei modi sopra descritti, si applicheranno le percentuali di aggiornamento dei valori di seguito descritte.

## Rapporto condoni - concordato preventivo

Ma vediamo quale influenza hanno i condoni effettuati sull'annualità 2001 sul concordato preventivo:

- **concordato (art. 7 – L. 289/02):** il contribuente che per il 2001 ha aderito al concordato è divenuto a tutti gli effetti congruo per tale periodo. Pertanto i valori da prendere in considerazione per il calcolo dei minimali concordativi del 2003 saranno quelli risultanti dal concordato sia ai fini dei ricavi o compensi che ai fini dei redditi.
- **Integrativa semplice (art. 8 – L. 289/02):** si dovrà prestare attenzione al maggior imponibile dichiarato in tale sanatoria. Qualora lo stesso fosse inferiore al ricavo puntuale, si dovrà alternativamente integrare con una ulteriore integrativa semplice il reddito fino ad ottenere la congruità, oppure optare per una sanatoria per il 2002. *Attenzione, però, che la circolare n. 5/2004 ha stabilito che le uniche sanatorie concessi per l'annualità 2002 che consentono la definizione del 2001 sono soltanto il concordato (art. 7) o il tombale (art. 9), inibendo la possibilità di effettuare una dichairazione integrativa per tale annualità.* La franchigia non potrà essere considerata come reddito per il raggiungimento della congruità.
- **Condono tombale (art. 9 – L. 289/02):** la norma ci disse che la definizione tramite il condono tombale non faceva divenire congrui i contribuenti. *Con la circolare n. 5/2004 è stato precisato che il soggetto che ha aderito al condono tombale per l'anno 2001 è da considerare, ai soli fini del concordato preventivo, congruo agli*



studi di settore o ai parametri. I ricavi o compensi o il reddito del 2001 da prendere a base per il calcolo dei minimali 2003 dovranno essere influenzati dalla differenza di ricavi necessari per raggiungere la congruità.

L'Amministrazione finanziaria, in tale circolare, ribadisce il concetto già espresso in sede di condono e cioè che la congruità per gli studi di settore viene raggiunta esclusivamente con riferimento al ricavo puntuale. Il posizionamento del contribuente, quindi all'interno dell'intervallo di confidenza (cioè tra il ricavo minimo e quello puntuale) non costituisce congruità.

A parere dello scrivente, il raggiungimento del ricavo puntuale è necessario qualora il contribuente, originariamente, non si trovasse all'interno dell'intervallo di confidenza. Pensiamo invece al caso in cui i ricavi delle scritture contabili del contribuente si posizioni all'interno dell'intervallo di confidenza: in questo caso si ritiene che quel soggetto debba essere considerato congruo in quanto è il software stesso del Ministero delle finanze ad individuare un ricavo minimo ed uno puntuale, così come stabilisce la normativa inerente gli studi di settore. Una interpretazione contraria, comunemente effettuata dal Ministero delle finanze per sole finalità di cassa, non può certamente modificare la legge istitutiva degli studi di settore. Certamente si dovrà ricorrere all'intervento del Giudice fiscale per vedersi riconoscere tale diritto, ma, dal momento che anche il software del Ministero prevede tali due valori, si ritiene che lo stesso non possa disconoscere le proprie procedure informatiche.

## **Ricavi o compensi minimi**

Identificata la base di calcolo relativa ai ricavi o compensi e del reddito del periodo d'imposta in corso al 1.1.2001, si procederà alla quantificazione dei minimali cui riferirsi per gli esercizi oggetto del concordato preventivo. Le regole da seguire saranno le seguenti:

- periodo in corso a 1° gennaio 2003: i ricavi o compensi non dovranno essere inferiori ai ricavi dichiarati nel 2001 maggiorati del 8%. Il mancato raggiungimento di tale valore minimo può essere sanato in sede di dichiarazione tramite il versamento dell'IVA corrispondente alla differenza tra il valore risultante dalle scritture contabili e quello



minimo determinato applicando la percentuale sopra descritta ai valori del 2001. Si rimanda all'apposito paragrafo il calcolo dell'imposta.

- Periodo d'imposta successivo (2004 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare): i ricavi minimi da dichiarare dovranno essere almeno pari a quelli del concordato del primo periodo (2003 in caso di esercizio coincidente con l'anno solare) maggiorati del 5%. **Le sanzioni andranno calcolate sia sulle imposte sui redditi e relative addizionali che sull'IVA.** Anche per il 2° periodo, in caso di mancato raggiungimento del minimale è possibile effettuare l'adeguamento in sede di dichiarazione, ma la differenza tra ricavi da scritture contabili e ricavi minimi non può essere superiore al 10%.

## Adeguamenti in dichiarazione

Per quanto riguarda gli adeguamenti si espongono le seguenti situazioni, che prevedono che l'adeguamento in dichiarazione:

- **E' necessario**, per poter accedere al concordato, l'adeguamento dei **ricavi** o compensi dichiarati nel **2001** ai risultati determinati dall'applicazione degli studi di settore e parametri. L'adeguamento comunque costituisce base di calcolo per determinare gli importi minimi del concordato preventivo del primo periodo. La modifica apportata dalla finanziaria prevede che, qualora il contribuente aderisca, per il 2002, ad una delle sanatorie di cui agli art. 7 e 9 della L. 289/02, potrà evitare di adeguare il periodo d'imposta 2001. **Inoltre qualora il contribuente abbia aderito al condono tombale per il 2001, non dovrà alcun versamento, ma i valori di ricavi e redditi da considerare terranno conto delle risultanze degli studi di settore o dei parametri.**
- **E' libero**, cioè non sottoposto a limitazioni, l'adeguamento dei **ricavi del 1° periodo di concordato (2003)** risultanti dalle scritture contabili rispetto al minimo previsto per il periodo stesso. Per quanto riguarda **i redditi** dei due periodi d'imposta oggetto di concordato, l'adeguamento non prevede alcuna limitazione o vincolo.
- **E' limitato** l'adeguamento dei **ricavi 2004**: per raggiungere i ricavi minimi previsti è ammessa la possibilità di adeguamento per un importo non superiore al 10% dei ricavi o compensi risultanti dalle scritture contabili; in tal caso sulla differenza di imposte tra



quelle dovute a seguito di adeguamento e quelle che sarebbero scaturite sui dati contabili, è dovuta una sanzione del 5%. Il superamento del limite del 10% fa decadere il contribuente dal concordato **solamente per l'anno 2004**.

## Reddito di riferimento

Anche in tema di reddito di riferimento si dovrà fare riferimento al reddito dichiarato nel 2001, con le rettifiche descritte per i ricavi ed i compensi del 2001. Ciò significa che si dovranno considerare:

- I maggiori redditi da condono ex legge 289/02.
- I maggiori redditi da accertamento divenuto definitivo o da adesione del contribuente;
- Le risultanze delle dichiarazioni originarie senza considerare le rettifiche a favore del contribuente stabilite nel d.p.r. 322/98.

Come già precisato per i ricavi, anche il reddito da prendere a commisurazione per determinare i minimali per il 2003, richiede una rielaborazione del bilancio in quanto dove sono ininfluenti alcuni ricavi sopra descritti, logica conseguenza è anche la rettifica del reddito. Altra importante novità introdotta dalla circolare consiste nel mancato riconoscimento delle agevolazioni temporanee, quale la Tremonti-bis ed il riporto delle perdite di esercizi precedenti. Ciò significa che tali benefici non devono essere considerati esclusivamente ai fini della determinazione del valore da considerare ai fini del calcolo dei minimali per il 2003. Quindi non si dovrà versare alcun che per il mancato riconoscimento delle agevolazioni temporanee, in quanto sono influenti solo ai fini delle commisurazioni dei minimali e non per identificare un nuovo imponibile e le imposte sui redditi del 2001. Anche nel 2003 e nel 2004 (con esercizio coincidente con l'anno solare) il reddito da scritture contabili sarà rideterminato sulla base delle tipologie di ricavi da tenere in considerazione ai fini del concordato preventivo.

Determinata la base di commisurazione del reddito per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, si procederà alla quantificazione del reddito minimo da dichiarare, come meglio descritto nel paragrafo che segue.



## Reddito minimo

Il reddito minimo da dichiarare per rientrare nel concordato preventivo dovrà essere così quantificato:

- Periodo in corso al 1° gennaio 2003: aggiornando il reddito dichiarato nel periodo in corso al 1° gennaio 2001, così come definito nel paragrafo precedente, del 7%. In caso di mancato raggiungimento di tale importo minimo, sarà possibile provvedere all'adeguamento in dichiarazione.
- Per il 2° periodo (2004 in caso di esercizio coincidente con l'anno solare): aggiornando il reddito del primo periodo di concordato preventivo del 3,5%. Per tale periodo non sarà possibile adeguarsi in dichiarazione, ma si dovranno apportare le integrazioni contabili al fine di raggiungere i valori minimi.
- Il vincolo è quello di dichiarare un reddito minimo di almeno € 1.000.

## Rapporto ricavi reddito

Nel caso in cui il contribuente non rispetti gli incrementi minimi percentuali, si rende necessario un conteggio leggermente più complesso:

1. **confronto ricavi da scritture contabili e ricavi minimi.** Se i primi sono inferiori ai secondi, il reddito da scritture contabili dovrà essere implementato di tale differenza. Vediamo con un esempio:
  - ricavi da scritture contabili: € 100.000
  - ricavi aggiornati rispetto al 2001: € 110.000il reddito da scritture contabili dovrà essere incrementato di € 10.000
2. **confronto fra reddito da scritture contabili e reddito minimo.** Anche in questo caso si dovrà confrontare i due valori, ma al reddito contabile dovrà essere sommata la differenza di ricavi. Vediamo con un esempio:
  - reddito da scritture contabili: € 20.000
  - reddito 2001: € 32.000
  - reddito minimo 2003: € 34.240 (32.000 x 7%)



- ricavi da sommare per adeguamento: € 10.000 (vedi punto 1)
- reddito contabile di riferimento: € 30.000 (20.000 + 10.000)
- reddito da dichiarare: € 34.240

3. **reddito da dichiarare.** Il reddito da dichiarare sarà il maggiore fra quello contabile e il minimo scaturente dall'incremento sul 2001 o sul 2003 (secondi si tratti del periodo d'imposta 2003 o 2004). Continuando nell'esempio il reddito da inserire in dichiarazione sarà pari a € 34.240.

La circolare n. 5/2004 precisa che nella determinazione del reddito imponibile si potranno riportare le perdite degli esercizi precedenti. Stabilisce inoltre che è lasciato al contribuente la facoltà di decidere a quale parte di reddito imputarle, cioè se al reddito da assoggettare a tassazione ordinaria o a tassazione agevolata.

Il Ministero va oltre e spiega che qualora la perdita riportata sia capiente a coprire sia il reddito a tassazione ordinaria sia quello ad imposizione agevolata ed il contribuente decida di coprire esclusivamente la parte ordinaria, perderà il diritto di riporto per la parte relativa al reddito agevolato non compensato. Spieghiamo con un esempio:

reddito a tassazione ordinaria: € 50.000

reddito a tassazione agevolata: € 20.000

perdita riportabile nel 2001: € 80.000

il contribuente che decide di compensare solo il reddito ordinario pari a € 50.000 e di pagare le imposte su quello a tassazione agevolata, pari a € 20.000, potrà riportare negli esercizi successivi solamente 10.000, cioè la parte che non avrebbe trovato naturale copertura, perdendo quindi la possibilità di disporre degli € 20.000.

Altra situazione si manifesta con gli oneri deducibili, i quali vanno dedotti dal reddito complessivo (reddito d'impresa ordinario ed agevolato + altri redditi). Il reddito imponibile che ne risulta sarà principalmente reddito da assoggettare ad aliquota ridotta e secondariamente ad aliquota ordinaria.

Le detrazioni d'imposta colpiranno l'imposta complessiva e dalla loro sottrazione si giungerà all'imposta netta.

Vediamo il tutto utilizzando l'esempio fatto dal Ministero:

reddito 2001: € 70.000

reddito d'impresa 2003: € 130.000



altri redditi 2003: € 10.000

oneri deducibili 2003: € 4.000

detrazioni d'imposta 2003: € 992

avremo quindi un quadro "RN" così definito:

reddito complessivo	140.000
Oneri deducibili	4.000
Reddito imponibile	136.000
Di cui:	
Agevolato: 60.000 (130.000 – 70.000)	Imposta lorda 13.800
Ordinario: 76.000 (136.000 – 60.000)	Imposta lorda 25.988
Imposta lorda totale	39.788
Detrazioni d'imposta	992
Imposta netta	38.796

## Benefici del Concordato Preventivo

L'adesione al concordato preventivo comporta i seguenti benefici:

1. **Tassazione agevolata:** consiste nell'applicazione delle nuove aliquote IRE (23% e 33%) e dei nuovi scaglioni sulla parte di reddito che eccede quello dichiarato nel 2001:
  - Aliquota del 23% se reddito 2001 è stato inferiore a € 100.000
  - Aliquota del 33% se reddito 2001 è stato superiore a € 100.000
  - Aliquota del 33% per le società di capitali e gli enti commerciali

In tema di aliquote si rammenta che per le società di capitali non vi è alcuna convenienza all'adesione al concordato preventivo in quanto dal 1° gennaio 2003 l'aliquota IRES, a seguito dell'entrata in vigore della riforma, è determinata nella misura del 33%. Tali società vedranno la tassazione ridotta solo per il



primo periodo.

La circolare n. 5/2004 ha chiarito che non si tratta di una tassazione separata ma della determinazione separata dell'imposta. La precisazione comporta l'assoggettamento anche del reddito "agevolato" alle addizionali comunali e regionali. Infatti se tale reddito fosse stato identificato come soggetto a tassazione separata sarebbe stato riconducibili alle fattispecie dell'art. 16 del Tuir e conseguentemente non assoggettabile alle addizionali. La locuzione utilizzata dall'art. 33 – comma 7 – è: "l'imposta è determinata separatamente"; non essendovi alcun richiamo all'art. 16 il Ministero è giunto alla conclusione che tutto il reddito andrà a confluire nel quadro "RN" e quindi avrà l'obbligo di essere assoggettato nel suo complesso alle addizionali.

La circolare stessa ha inoltre precisato le regole da seguire in tema di scaglioni Irpef, precisando che la normativa non ha richiamato le regole dell'aliquota marginale, come fatto in tema di DIT. Pertanto il contribuente persona fisica godrà degli scaglioni a partire dal primo per la parte di reddito soggetto a tassazione ordinaria. Ciò facendo si troverà anche i primi 15.000 euro di tale imponibile da assoggettare all'aliquota del 23%.

- 2. Contributi INPS:** sul reddito che eccede il minimale concordatario non è obbligatorio versare i contributi. Pertanto fino a concorrenza del minimale da concordato preventivo ricorre l'obbligo di versare i contributi Inps, mentre sulla differenza tali contributi possono essere volontariamente versati. Vediamo con un esempio:

**reddito 2001: €20.000**

**reddito minimo concordatario 2003: €21.400**

**reddito dichiarato 2003: €40.000**

**i contributi saranno dovuti obbligatoriamente su un imponibile di €21.400 è invece data facoltà al contribuente di decidere se versarli sulla differenza, pari a €18.600.**

- 3. Esonero dagli obblighi di certificazione:** è sospeso, per i soggetti



concordatari, l'obbligo di emissione degli **scontrini fiscali** e delle **ricevute fiscali**. Tale esonero scompare qualora il cliente richieda espressamente l'emissione dello scontrino. È inoltre da precisare che la sospensione dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi decorre dalla data **della ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle entrate in cui attesta la ricezione della comunicazione di adesione**. Il contribuente vedrà nuovamente obbligatoria l'emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale dal periodo d'imposta successivo a quello in cui non rientra nei parametri minimi del concordato o dal terzo periodo d'imposta, qualora non intendesse continuare con l'esperienza del concordato preventivo. **Il fatto che il contribuente sia tenuto agli obblighi di emissione dello scontrino comporta la necessità di tenere in funzione il registratore di cassa e di effettuare gli interventi di verifica periodica e di manutenzione previsti dalla normativa.**

**È stato inoltre precisato nella circolare n. 5/2004 che le disposizioni inerenti la trascrizione dei corrispettivi sul relativo registro (art. 6, c. 4, Dpr. 695/96) decade per i soggetti che aderiscono al concordato. Pertanto tali contribuenti dovranno provvedere all'annotazione dei corrispettivi "con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo".**

**Inoltre, precisa la circolare, l'obbligo di separata indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi sono attinenti al periodo d'imposta 2004 ed andranno rilevate sul modello Unico 2005, secondo le disposizioni che emanerà l'agenzia delle entrate.**

**4. Limitazione ai poteri accertativi:** l'adesione al concordato produce, per i periodi oggetto di adesione, una limitazione ai poteri di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria. Infatti con i novellati commi 8 e 8/bis dell'art. 33 prevedono la preclusione dei seguenti accertamenti, ai fini IVA (art. 54, 2° comma, 2° periodo e art. 55, 2° comma, n. 3) e delle imposte sui redditi (art. 39, 1° comma, lett. d e d-bis, 2° comma, lett. a e d):

- accertamento basato su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Fra tali presunzioni rientrano anche le determinazioni del reddito con le metodologie degli studi di settore e parametri



- accertamento di tipo induttivo, nelle fattispecie:
  - o di omessa indicazione nella dichiarazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo;
  - o in presenza di omissioni o di false o inesatte indicazioni nelle scritture contabili tali da rendere inattendibile tutto il complesso contabile.
  - o Qualora il contribuente non abbia risposto ai questionari inviati o non ha fornito la documentazione richiesta.

Il contribuente potrà essere sottoposto a verifica nel caso in cui non abbia tenuto o non abbia presentato in sede di ispezione le scritture contabili (art. 39 dpr. 600/73 comma 2, lettera c).

Una franchigia accertativa è stata introdotta dalla legge finanziaria per il 2004 tramite l'inserimento del comma 8-bis. Infatti la norma prevede una sterilizzazione dell'attività di accertamento, sempre per i periodi oggetto di adesione al concordato preventivo, qualora il maggiore reddito accertabile sia inferiore o uguale al 50% di quello dichiarato. Pertanto qualora l'Agenzia delle entrate accerti un reddito superiore al 50% di quello dichiarato potrà recuperare l'intera somma, non essendo il limite posto una franchigia assoluta. Tale limite è posto solo al fini di limitare i poteri accertativi degli uffici. Precisiamo con un esempio:

reddito dichiarato nel 2003: € 50.000

franchigia 50%: € 25.000

l'Ufficio fino ad un maggior reddito accertato di € 25.000 non potrà emettere alcun avviso di accertamento. Qualora il maggior imponibile verificato fosse pari a € 26.000, l'accertamento sarà per tutto l'intero importo di € 26.000.

Da quanto si evince non tutti gli accertamenti risultano interdetti per i soggetti che hanno aderito al concordato. Al contrario rimangono possibili agli accertamenti analitici:

- in presenza di incongruenza della dichiarazione con le scritture contabili (art. 39, 1° comma, lett. a);
- qualora il reddito d'impresa non sia stato determinato con l'esatta osservanza delle relative disposizioni (art. 39, 1° c., lett. b);
- gli elementi contenuti in dichiarazione sono inesatti, falsi ed incompleti, sulla base



dei dati riscontrati dai verificatori o sulla base delle risposte fornite nei questionari o sulla base della documentazione inviata dal contribuente (art. 39, 1° c., lett. c);

- sulla base di segnalazioni del Centro informativo delle imposte dirette e indirette, della guardia di finanza o di altre pubbliche amministrazioni, risulti un reddito non dichiarato in tutto o in parte, il contribuente può essere sottoposto ad accertamento parziale (art. 41-bis).

L'accertamento basato su verifica bancaria è ammesso.

Con la circolare n. 5/2004 il Ministero ha precisato che, malgrado il contribuente abbia aderito al concordato preventivo e sia conseguentemente escluso dall'applicazione degli studi di settore, sarà tenuto alla compilazione e spedizione al Ministero dei modelli relativi agli studi stessi in allegato alla dichiarazione dei redditi. Ciò in quanto i dati vengono raccolti nella banca dati nazionale in continuo aggiornamento.

## Contribuenti penalizzati

I contribuenti tenuti alla certificazione dei corrispettivi, qualora non abbiano aderito al concordato, si vedono essere penalizzati rispetto agli altri. Infatti con l'introduzione del comma 11 all'art. 33, viene demandato al direttore regionale dell'Agenzia delle entrate il compito di emettere il provvedimento di sospensione dell'attività o della licenza per un periodo da 15 giorni a due mesi, quando nell'arco di un quinquennio sono state commesse tre violazioni in giorni diversi. La novità sta nella deroga all'art. 19, 7° comma, del d.lgs. 472/97, laddove si stabiliva che la sospensione dell'attività avveniva quando il provvedimento di irrogazione diveniva definitivo: ora è immediatamente eseguibile. Viene, in buona sostanza, applicata la sospensione ancor prima che il contribuente abbia aderito al rilievo con il versamento delle sanzioni o sia intervenuto un giudizio di merito da parte della Commissione tributaria.

Il provvedimento del Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate può essere emesso qualora i corrispettivi non documentati siano di ammontare complessivo superiore a 50 euro.

La nuova regola trova applicazione esclusivamente per i soggetti che non aderiscono al



concordato preventivo. In realtà per gli altri soggetti:

- non è applicabile in quanto nel periodo di concordato vi è la sospensione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi;
- trova applicazione la sanzione per mancata emissione dello scontrino o della ricevuta nel caso in cui viene richiesta dal cliente. In questa fattispecie torna a vigere l'art. 19, 7° comma del d.lgs. 472/97.

Inoltre la circolare n. 5/2004 ha precisato che le disposizioni sopra descritte trovano applicazione dalla data di entrata in vigore della legge e quindi dal 2.10.2003. Conseguentemente la nuova disposizione troverà applicazione per le infrazioni rilevate dopo tale data e solo quelle influiranno sulla sospensione immediata dell'attività.

## **Decadenza dal concordato**

Qualora il contribuente non rispetti i minimali sopra descritti decadrà dai benefici di tassazione, limitazione degli accertamenti, ecc. e dovrà segnalare nella dichiarazione del periodo d'imposta corrispondente il mancato raggiungimento dei minimali.

L'ufficio emetterà accertamento parziale sulla base dei ricavi/compensi minimi risultanti dal concordato, salvo il contribuente non dimostri si siano verificati eventi straordinari che hanno reso impossibile il raggiungimento dei predetti valori minimi.

Gli obblighi di certificazione riprendono dal periodo d'imposta successivo a quello in cui si sono persi i requisiti.

La circolare n. 5/2004 ha precisato che il mancato rispetto delle condizioni per il 2° periodo, non comporta la decadenza dal concordato anche del 1° esercizio. Ciò significa che per il 2003 (in presenza di anno solare) i benefici della tassazione ridotta non decadono, anzi rimangono efficaci.

In caso di decadenza dai benefici, l'Agenzia delle entrate:

- emanerà un avviso di accertamento parziale a recupero sia delle imposte dirette che delle imposte indirette;
- avvierà una procedura di accertamento con adesione qualora il contribuente abbia manifestato il verificarsi di eventi straordinari che non hanno permesso il rispetto dei parametri dei ricavi.

La decadenza dal concordato comporta, conseguentemente:



1. la perdita dei benefici per il 2° periodo della tassazione agevolata del reddito;
2. l'emissione da parte dell'Agenzia delle entrate di avviso di accertamento parziale o di accertamento con adesione
3. la ripresa degli obblighi di certificazione tributaria a partire dall'esercizio successivo a quello in cui si verifica la decadenza.

### **Inesistenza delle condizioni di ammissibilità**

Qualora il contribuente comunichi di aderire al concordato preventivo senza averne i requisiti fin qui descritti, vedrà la decadenza fin dall'origine della sua opzione. Infatti la circolare n. 5/2004 specifica chiaramente che nella fattispecie i benefici fruiti decadono ex tunc, con il sorgere del conseguente obbligo al versamento delle imposte ordinarie con l'applicazione delle sanzioni ed interessi.

### **Adeguamento ai parametri e studi di settore per il 2001**

Per il periodo d'imposta 2001, qualora non vi sia stato l'adeguamento agli studi di settore o ai parametri in sede di dichiarazione o in sede di condono, ai fini della validità dell'opzione per il concordato preventivo è necessario, prima di inviare la comunicazione di adesione provvedere al versamento delle imposte ai fini dell'adeguamento stesso.

Merita ricordare, nella fattispecie in cui il contribuente non fosse risultato congruo per l'anno 2001, che l'art. 2, comma 52, della L. 350/03 (finanziaria 2004) ha previsto una esclusione dall'obbligo di adeguamento per poter aderire al concordato preventivo, qualora lo stesso aderisca al condono, ex L. 289/2002 e successive modifiche, per il periodo d'imposta 2002. Va ricordato comunque che i valori dei ricavi del 2001 devono, sempre ai sensi del comma 52 sopra descritto, comprendere anche i maggiori ricavi necessari per divenire congruo. Su tale somma sarà da calcolare l'aggiornamento del reddito minimo per il 2003.

Altra situazione rilevabile dalla circolare n. 5/2004 riguarda quel contribuente che ha aderito al condono tombale per il 2001, il quale non dovrà versare alcun importo aggiuntivo, ma sarà costretto a modificare i ricavi o compensi ed i redditi di riferimento per gli aggiornamenti del 2003.



L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 230 del 23.12.2003, ha individuato i codici tributo da utilizzare per il versamento delle imposte da adeguamento, sintetizzati nella seguente tabella:

Codice tributo	Sezione	Adeguamento
4725	Erario	Adeguamento IRPEF
2117	Erario	Adeguamento IRPEG
3814	Regioni	Adeguamento addizionale regionale IRPEF
3819	ICI – tributi locali	Adeguamento addizionale comunale IRPEF
6493	Erario	Adeguamento IVA ai parametri
6494	Erario	Adeguamento IVA agli studi di settore

Si ricorda inoltre che per il versamento dovrà essere utilizzato il modello F24 e che l'anno di riferimento da indicare sarà il "2001".

Come si nota l'adeguamento del 2001 comporta anche il versamento delle addizionali comunali e regionali.

Inoltre la circolare n. 5/2004 ha precisato che l'IVA non deve essere adeguata all'interno della dichiarazione annuale aumentando l'imposta a debito scaturente dalla dichiarazione, ma esclusivamente tramite il pagamento con modello F24.

Territorio di appartenenza dei comuni	Codice
Comuni della provincia di BOLZANO	03
Comuni della provincia di TRENTO	18
Comuni REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	07
Comuni della REGIONE VALLE D'AOSTA	20
Restanti comuni d'Italia	99

## Concordato preventivo e perdite fiscali

Come si può evincere dalla norma le perdite risultano essere ininfluenti per la determinazione dell'imponibile ai fini IRPEF in quanto viene previsto un reddito minimo di € 1.000 per l'anno 2003 e conseguentemente un minimo di € 1.035 per il 2004.



Pertanto qualora il reddito di riferimento del periodo 2001 corrisponda ad una perdita, il reddito di riferimento del periodo 2003 dovrà essere almeno pari ad € 1.000. Così pure nel caso il reddito da scritture contabili per il periodo 2003 fosse rappresentato da una perdita, avremo sempre lo stesso minimale sopra descritto. Infatti il concordato preventivo istituisce la regola del “maggiore fra i due redditi, quello da scritture e quello minimale”.

Per l'anno 2004 il reddito minimo dovrà essere almeno pari a € 1.035.

Problema diverso riguarda le perdite di esercizi precedenti da riportare nei periodi oggetto di concordato. Si ritiene che tale riporto possa essere possibile, in attesa comunque di una precisazione ministeriale.

## Concordato preventivo e le altre imposte

Non essendovi alcun riferimento legislativo ai comportamenti da adottare ai fini IRAP si ritiene che andrà applicato il D.Lgs. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni al reddito scaturente dalle scritture contabili.

Per quanto riguarda l'IVA si effettueranno le liquidazioni IVA e nel caso non si rispettino gli incrementi di ricavi e compensi minimi, si verserà in sede di dichiarazione l'eventuale differenza calcolata con l'aliquota media.

## Calcoli per il Concordato preventivo

	Ricavi	Redditi	Imposte
Dichiarati 2001 (congrui)	400.000	150.000	
Minimi per il 2003	432.000 (400.000*1.08)	160.500 (150.000*1.07)	
Scritture 2003	410.000	150.000	
Adeguamento in dich. 2003	22.000	22.000	
Importi dich. rettificati 2003	432.000	172.000	
Imposte 2003 (a tassaz. ordin.)			51.000 (150.000*34%)
Imposte 2003 (a tassaz. agev.)			7.260 (22.000*33%)
IVA per adeguamento ai ricavi minimi			3.960 [22.000*18% (aliquota media)]
<b>Totale imposte 2003</b>			<b>62.220</b>
Minimi per il 2004	453.600 (432.000*1.05)	166.11800 (160.500*1.035)	
Minimi da scritture 2004	412.364 (453.600/1.10)		